

# Linee Guida

## PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DELLA REGIONE CALABRIA

BOZZA DEFINITIVA

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Normativa di riferimento, principi, oggetto e finalità

### **TITOLO II Sistema Informativo (SI) e ACCREDITAMENTO**

#### **CAPO I Sistema Informativo (SI)**

Art. 3 - Sistema Informativo (SI)

#### **CAPO II Regime di autorizzazione e accreditamento**

##### **Sezione I Soggetti e tipologie**

Art. 4 - Soggetti

Art. 5 - Soggetti non tenuti all'accREDITAMENTO

Art. 6 - AccREDITAMENTO: ambiti, macro-tipologie e modalità

Art. 7 - Particolari regimi di accREDITAMENTO: le utenze speciali

##### **Sezione II Requisiti per l'accREDITAMENTO**

Art. 8 - Requisiti e criteri di rispondenza

Art. 9 - Requisiti giuridici ed economico-finanziari

Art. 10 - Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa

Art. 11 - Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale

Art. 12 - Modello gestionale e risorse professionali

##### **Sezione III Disciplina dell'accREDITAMENTO**

Art. 13 - Procedura di accREDITAMENTO

Art. 14 - Domanda di accREDITAMENTO

Art. 15 - Durata e validità

Art. 16 - Elenco regionale degli organismi accREDITATI

Art. 17 - Vincolo delle sedi

##### **Sezione IV**

**Revoca, sospensione e rinuncia**

- Art. 18 - Revoca
- Art. 19 - Sospensione
- Art. 20 - Rinuncia

**CAPO III  
VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI, MONITORAGGIO E TRASMISSIONE  
DATI**

**Sezione I  
VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI**

- Art. 21 - Vigilanza e controllo. Sanzioni: rinvio

**Sezione II  
MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI**

- Art. 22 - Sistema di monitoraggio e trasmissione dei dati

**TITOLO III  
ALLEGATO TECNICO-OPERATIVO: RINVIO**

- Art. 23 - Allegato tecnico-operativo: rinvio

**TITOLO IV  
DIRITTO DI ACCESSO**

- Art. 24 - Accesso alle informazioni, accesso ai documenti amministrativi e modalità di esercizio

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 25 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

**ALLEGATI**

- Allegato n. 1 - Allegato tecnico-operativo

**TITOLO I**

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:
  - a) «REGIONE», la Regione Calabria;
  - b) «DIPARTIMENTO COMPETENTE», il Dipartimento regionale competente in materia di formazione professionale;
  - c) «STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE», l'articolazione interna del Dipartimento regionale competente cui spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti nella materia della formazione professionale;
  - d) «SISTEMA INFORMATIVO», lo strumento a supporto delle attività relative ai processi di gestione della formazione;
  - e) «ORGANISMO», ogni soggetto, pubblico o privato, che ha tra le proprie finalità la formazione, l'erogazione di attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi della normativa vigente;
  - f) «ALLEGATO TECNICO-OPERATIVO», lo strumento esplicativo del SI contenente le istruzioni per la registrazione e per l'invio della domanda di accreditamento, provvisorio e/o definitivo e contenente tutte le istruzioni del Sistema Informativo.

### Art. 2 Normativa di riferimento, principi, oggetto e finalità

1. Le presenti Linee Guida, adottate in sostituzione del Regolamento Regionale n.1 del 2011 approvato con D.G.R. 872\_2010, osservano i principi e le disposizioni di cui alla normativa, internazionale, sovranazionale, nazionale e regionale, di riferimento e, in particolare, la Legge 24 giugno 1997, n. 196, la Legge 17 maggio 1999, n. 144, il D.M. 25 maggio 2001, n. 166, la Legge 28 marzo 2003, n. 53, il D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, D.M. 17 maggio 2018.
2. I principi guida del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative sono: (I) il diritto individuale di accesso permanente a servizi formativi integrati (*lifelong learning*); (II) il mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli; (III) la semplificazione e l'accertabilità dei requisiti; (IV) l'integrazione e la sinergia dei controlli, così stabiliti nella *"Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi"* sottoscritta il 20 marzo 2008 e dalle successive modifiche e/o integrazioni.
3. A livello operativo, i principi guida sono stati declinati nei seguenti cinque criteri che rappresentano la dimensione della qualità dell'offerta formativa:
  - a) Criterio A) *"Risorse infrastrutturali e logistiche"*: misura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di immobili ed attrezzature, con l'obiettivo di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga i servizi siano adatti in termini di sicurezza e *comfort*;
  - b) Criterio B) *"Affidabilità economica e finanziaria"*: definisce un livello base di affidabilità economica e finanziaria del soggetto attuatore e di integrità del suo legale rappresentante;
  - c) Criterio C) *"Capacità gestionali e risorse professionali"*: rileva la capacità della struttura formativa di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione del servizio formativo e, in particolare, la qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori che presidiano i processi;

- d) Criterio D) “*Efficacia ed efficienza*”: valuta, sulla base dell’esperienza pregressa, la capacità della struttura formativa di presidiare, adeguatamente, i processi di lavoro, compresi quelli connessi alla gestione economica-finanziaria, al fine di produrre *performance* di qualità;
  - e) Criterio E) “*Relazioni con il territorio*”: rileva la capacità del soggetto attuatore di creare sinergie con il sistema formativo, sociale e produttivo locale.
4. Il Sistema Informativo è lo strumento a supporto delle attività relative ai processi di gestione degli organismi di formazione, attraverso il quale viene regolata l’intera procedura di accreditamento ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente e della normativa di riferimento così come richiamata nel presente articolo.

## TITOLO II Sistema Informativo e ACCREDITAMENTO

### CAPO I Sistema Informativo (SI)

#### Art. 3 Sistema Informativo (SI)

1. Il “*Sistema Informativo*” (SI) è lo strumento a supporto delle attività relative ai processi di gestione dell’accreditamento e della formazione.
2. In particolare, il Sistema Informativo (SI) consente di gestire:
  - a) la richiesta di nuove istanze di accreditamento e/o l’adeguamento, per gli enti già accreditati, alle disposizioni delle presenti linee guida. Gli enti che intendono richiedere l’accreditamento e/o mantenerlo, dovranno inoltrare la domanda tramite il Sistema Informativo (SI). La Regione provvederà, quindi, a svolgere tutte le attività di verifica con il supporto del Sistema Informativo (SI) anche sulla base delle informazioni trasmesse digitalmente dagli enti;
  - b) affidamento dei corsi finanziati e non finanziati;
  - c) gestione dei corsi. Attraverso il Sistema Informativo (SI) è possibile conoscere puntualmente le attività svolte dalle strutture e tracciare in maniera elettronica la presenza dei discenti e dei docenti;
  - d) monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte. Il sistema consente di raccogliere in maniera informatizzata i questionari di gradimento dei discenti.
3. Il Sistema Informativo (SI) contiene il catalogo regionale dell’offerta formativa comprendente tutti i corsi erogati nell’ambito della Regione Calabria, ivi compresi i corsi liberi ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge regionale di riferimento.
4. Il Sistema Informativo (SI) è regolato dallo strumento tecnico-operativo allegato alle presenti linee guida.

## CAPO II Regime di autorizzazione e accreditamento

### Sezione I Soggetti e tipologie

#### Art. 4 Soggetti

1. L'accreditamento viene rilasciato dalla Regione e, per essa, dalla struttura regionale competente secondo la procedura disciplinata dai successivi articoli 13 e 14, oltretutto da quanto disposto dall'allegato tecnico-operativo ed ai soggetti di cui al presente articolo, in possesso dei requisiti di cui alla Sezione II del presente Capo, i quali abbiano almeno una sede operativa in Calabria.
2. Per organismo formativo si intende ogni soggetto, pubblico o privato, che ha tra le proprie finalità la formazione, l'erogazione di attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi della normativa vigente e che non persegua fini di lucro.
3. Gli organismi che richiedono l'accreditamento sono tenuti ad accettare le disposizioni e prescrizioni stabilite dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia e sono soggetti, in particolare, ai controlli pubblici ed all'obbligo di pubblicità dei propri bilanci.
4. I soggetti che richiedono l'accreditamento sono tenuti ad applicare:
  - a) per il personale dipendente, il contratto nazionale collettivo di lavoro e la contrattazione integrativa;
  - b) per i lavoratori cosiddetti atipici e per i professionisti, la disciplina sancita dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento;
  - c) le disposizioni di legge riguardante il collocamento dei disabili e, in particolare, la legge n. 68/1999 e s.m.i.
5. L'organismo accreditato dovrà trasmettere, unitamente alle autocertificazioni richieste ai sensi delle presenti linee guida, entro il medesimo termine, la documentazione attestante: il personale, dipendente e non, che ha prestato servizio nell'anno precedente, la tipologia del contratto di lavoro e l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.
6. I soggetti che richiedono l'accreditamento per la macro-tipologia "*Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale*" sono tenuti ad applicare, al personale dipendente impegnato nei percorsi "*Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione*", il C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale convenzionata e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, dal Decreto interministeriale del 29 novembre 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla normativa vigente. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.
7. Per i centri di formazione pubblici, titolare del processo di accreditamento è la singola struttura richiedente considerata sede operativa.
8. Per i consorzi e le società consortili, che presentano domanda di accreditamento, i requisiti per l'accreditamento devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o dalla società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o della società consortile attraverso apposite convenzioni.
9. Possono essere accreditati per le attività di formazione nell'area dello svantaggio (utenze speciali) di cui al successivo articolo 7, i soggetti che alternativamente:

- a) abbiano svolto, in precedenza, per almeno un anno, attività di formazione professionale per l'utenza speciale di cui alla richiesta di accreditamento in convenzione con le Regioni, l'Unione Europea, il Ministero del Lavoro ed altri Ministeri;
  - b) abbiano svolto, in precedenza, per almeno tre anni, attività sociali, professionali, educative ed assistenziale per l'utenza speciale di cui alla richiesta con finanziamento pubblico;
  - c) siano Associazioni di Categoria, riconosciute per legge, di tutela e rappresentanza per l'utenza speciale di cui alla richiesta.
10. Le scuole pubbliche e paritarie di istruzione, le Università statali e non statali legalmente riconosciute ed i centri di formazione pubblici sono esentate dalla procedura di accreditamento per le parti incompatibili con la natura giuridica degli istituti stessi.
11. Le scuole pubbliche e paritarie d'istruzione che risultano autorizzate da specifiche norme di legge, alla conclusione di procedure di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione, in base a moratorie previste dalle normative vigenti, sono accreditate dalla Regione Calabria in via provvisoria, con la riserva di verifica alla scadenza della moratoria stessa. All'esito della verifica potranno essere accreditate in via definitiva. Nelle more delle procedure di legge i soggetti di cui sopra sono tenuti ad autocertificare la sussistenza delle circostanze dichiarate.
12. Sono, altresì, tenuti alla registrazione sul Sistema Informativo (SI), ai fini del riconoscimento da parte della Regione Calabria, tutti gli organismi, pubblici o privati, che erogano, esclusivamente, corsi liberi ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge regionale di riferimento, salvo diversa disposizione di legge e/o regolamento. La sede operativa indicata dall'Ente dovrà possedere tutti i requisiti infrastrutturali contemplati dal Criterio VI dell'allegato tecnico-operativo alle presenti Linee Guida.
- Alla scadenza di un anno, dalla data del provvedimento di riconoscimento, l'ente è tenuto ad inviare attraverso le funzionalità del sistema (mantenimento del riconoscimento) idonea autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante il mantenimento di tutti i requisiti infrastrutturali contemplati dal Criterio VI dell'allegato tecnico-operativo alle presenti Linee Guida.

## Art. 5

### Soggetti non tenuti all'accREDITAMENTO

1. Non sono soggetti all'accREDITAMENTO:
- a) le aziende, per le attività di *stage* e tirocinio che si svolgono presso di esse;
  - b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
  - c) le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
  - d) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;
  - e) le istituzioni scolastiche e le università, per tutti i casi in cui non sia previsto l'accREDITAMENTO in base alla normativa nazionale;
  - f) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
  - g) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l'educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze;

## Art. 6

### AccREDITAMENTO: ambiti, macro-tipologie e modalità

1. Gli ambiti per l'accreditamento, definiti dall'art. 2 D.M. 166/2001 e s.m.i. e dalla normativa vigente, sono:
  - a) la formazione;
  - b) l'orientamento.
2. Le macro-tipologie per l'accreditamento, definiti dall'art. 5, co. 3 D.M. 166/2001 e s.m.i. e dalla normativa vigente, sono:
  - a) l'obbligo formativo e di istruzione;
  - b) la formazione superiore;
  - c) la formazione continua.

Per attività di formazione professionale si intendono: interventi di pre qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza (FAD e/learning); per la disciplina attuativa e di svolgimento delle modalità e-learning si rinvia agli Accordi Stato/Regione 2008.

3. Le modalità di accreditamento sono:
  - a) accreditamento provvisorio;
  - b) accreditamento definitivo.
4. L'accreditamento provvisorio può essere richiesto dagli organismi che, alla data di presentazione della domanda, non hanno svolto attività formativa e/o di orientamento finanziata con fondi pubblici e che non devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi a:
  - a) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
  - b) efficacia ed efficienza, in quanto non hanno realizzato, avviato e concluso attività a finanziamento;
  - c) volume dell'attività di formazione e/o orientamento derivati dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.
5. L'accreditamento provvisorio ha durata pari a ventiquattro mesi allo scadere dei quali deve essere richiesto l'accreditamento definitivo secondo le modalità previste dalla Sezione III del presente Capo e dall'articolo 15. All'accreditamento provvisorio si applicano gli articoli 18, 19 e 20, in quanto compatibili.
6. La domanda di accreditamento definitivo deve essere presentata, attraverso il Sistema Informativo (SI), entro il termine di novanta giorni antecedente alla scadenza del termine di ventiquattro mesi di durata dell'accreditamento provvisorio. La struttura regionale competente si pronuncia sulla richiesta di accreditamento definitivo entro i successivi novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
7. La domanda di accreditamento definitivo deve essere richiesta dagli organismi che hanno conseguito la certificazione di qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 - settore EA 37, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (*Multilateral Agreement*) in ambito EA (*European Accreditation*) e per sistemi equipollenti, da analoghe strutture. La certificazione deve riguardare l'organismo di formazione ed orientamento.
8. L'accreditamento, provvisorio o definitivo, è condizione indispensabile per la partecipazione agli avvisi pubblici pubblicati dalla Regione, dai suoi dipartimenti e dal dipartimento competente, i quali prevedono la concessione di finanziamenti pubblici.
9. Gli ambiti di accreditamento sono stabiliti dalla normativa vigente.

## Art. 7

### Particolari regimi di accreditamento: le utenze speciali

1. L'accreditamento, per le attività di formazione e/o orientamento nell'area dello svantaggio ovvero delle utenze speciali, viene rilasciato all'interno di ogni macro-tipologia a condizione che siano, comunque, rispettati i requisiti generali per l'accreditamento.
2. Rientrano nell'area dello svantaggio e delle utenze speciali gli interventi formativi e/o di orientamento rivolti a:
  - a) diversamente abili;
  - b) minori a rischio e minori in ristrettezza economica;
  - c) tossicodipendenti ed *ex* tossicodipendenti;
  - d) detenuti ed *ex* detenuti;
  - e) immigrati;
  - f) nomadi;
  - g) tutti i soggetti individuati dalla normativa, europea, nazionale e regionale, come soggetti svantaggiati.
3. È fatta salva la facoltà, per la Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, definire con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi che svolgano attività formative e/o di orientamento per ulteriori categorie di utenze speciali.

## Sezione II Requisiti per l'accreditamento

### Art. 8 Requisiti e criteri di rispondenza

1. I requisiti per l'accreditamento sono stabiliti dalla normativa europea, nazionale e regionale, ciascuna per l'ambito di propria competenza, così come richiamati nell'articolo 2 e rispondono ai criteri di:
  - a) Affidabilità economica e finanziaria: definisce un livello base di affidabilità economica e finanziaria del soggetto attuatore e di integrità del suo legale rappresentante;
  - b) Capacità gestionale e risorse professionali: rileva la capacità della struttura formativa di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione del servizio formativo e, in particolare, la qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori che presidiano i processi;
  - c) Efficacia ed efficienza: valuta, sulla base dell'esperienza pregressa, la capacità della struttura formativa di presidiare, adeguatamente, i processi di lavoro, compresi quelli connessi alla gestione economica-finanziaria, al fine di produrre *performance* di qualità;
  - d) Relazioni con il territorio: rileva la capacità del soggetto attuatore di creare sinergie con il sistema formativo, sociale e produttivo locale.
  - e) Risorse infrastrutturali e logistiche: misura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di immobili ed attrezzature, con l'obiettivo di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga i servizi siano adatti in termini di sicurezza e *comfort*. Per quanto attiene i requisiti che tali risorse dovranno possedere, ai fini dell'accreditamento, si rinvia all'**Allegato n. 1 - Allegato tecnico-operativo, Criterio VI: Risorse infrastrutture e disponibilità logistiche - Requisito VI.1: Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature**.
2. L'accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e dei requisiti di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12 i quali declinano i criteri richiamati nel comma 1 del presente articolo.
3. Il contenuto del requisito, le tipologie di evidenze, la modalità di verifica documentale, le modalità minime di verifica diretta e i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento sul

Sistema Informativo (SI) sono contenuti nell'allegato tecnico-operativo alle presenti Linee Guida.

4. I requisiti devono essere posseduti da ciascuna sede destinata all'attività formativa e/o di orientamento.
5. Per il possesso dei requisiti di ordine generale, trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. L'assenza e/o la perdita dei requisiti di ordine generale è condizione ostativa al rilascio ovvero al mantenimento dell'accreditamento.

#### Art. 9

#### Requisiti giuridici ed economico-finanziari

1. I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in quanto compatibili.
2. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di affidabilità economico-finanziaria, l'organismo deve allegare alla domanda di accreditamento:
  - a) bilanci approvati degli ultimi tre (3) anni, in copia conforme all'originale, riclassificati in base alla normativa europea così come recepita dall'ordinamento italiano, sottoscritti dal legale rappresentante e da un revisore contabile, iscritto nel registro dei Revisori contabili, o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell'ente. Per i soggetti di recente costituzione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale Rappresentante che si obbliga a presentare il Prospetto di Bilancio al primo esercizio utile, pena la sospensione dell'accreditamento concesso;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta il possesso di un sistema contabile organizzato per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del F.S.E. o della nuova, successiva, denominazione, con l'individuazione, salvo successivi aggiornamenti/revisioni nell'ambito dei tavoli di confronto nazionale sull'ammissibilità della spesa del F.S.E. o della nuova, successiva, denominazione, delle seguenti macro-voci di costo:
    - 1) preparazione;
    - 2) realizzazione;
    - 3) diffusione risultati;
    - 4) direzione e valutazione;
    - 5) costi di finanziamento;
  - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante, attestante, in capo al soggetto che richiede l'accreditamento, l'assenza di: stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
  - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17, Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
  - f) dichiarazione di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso delle dichiarazioni sottoscritte da amministratori, direttori di sede, dirigenti muniti di rappresentanza, soci accomandatari o soci in nome collettivo nonché del legale rappresentante stesso che dichiarino l'assenza di:
    - 1) sentenza di condanna, passata in giudicato, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di

- partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., di corruzione, di frode, di riciclaggio;
- 2) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) misure cautelari o sanzioni interdittive, nonché assenza di divieto a stipulare contratti con Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs., 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, che attesta il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale per i propri dipendenti.
3. Non sono tenuti a dimostrare i requisiti relativi al criterio di “*affidabilità economica e finanziaria*”:
- a) Università statali e non statali legalmente riconosciute;
- b) Scuole ed istituti professionali statali e paritari;
- c) Centri di formazione pubblici.

#### Art. 10

##### Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa

1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa, l'organismo deve possedere i seguenti requisiti:
- a) presenza nello statuto di finalità formative;
- b) adeguata affidabilità economico-finanziaria;
- c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione economico-amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti, di analisi e definizione dei fabbisogni e certificazione delle competenze;
- d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 - settore EA 37 o ISO 21001:2018 (già ISO 29990:2010) o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale. Il possesso di tale certificazione è condizione indispensabile per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo e deve permanere per tutta la durata dell'accREDITAMENTO.

#### Art. 11

##### Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale

1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, l'organismo deve possedere i seguenti requisiti:
- a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l'attività formativa;
- b) linea telefonica di rete fissa, commessione internet, indirizzo PEC ed indirizzo PEO, pagina *web*;
- c) adeguata strumentazione informatica e tecnologica, per le attività amministrative e contabili, per l'utilizzo del Sistema Informativo (SI) e per l'utenza, ivi compresa la necessaria dotazione *software* compatibile con il Sistema Informativo, accompagnata da idonea licenza come per legge;
- d) segnaletica ed informazione mediante indicazione, all'esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico e, all'interno, degli estremi dell'accREDITAMENTO, dei servizi offerti e della finalità degli stessi, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso e degli orari;
- e) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
- f) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

- g) essere in regola con la normativa in materia di igiene e sicurezza;
  - h) essere in regola con la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla accessibilità, adattabilità ed alla visibilità dei locali;
  - i) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all'utenza;
  - j) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello europeo, nazionale e regionale.
2. Gli organismi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in regola con quanto previsto al comma 1, lettera d), sono obbligati ad adempiervi entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di accreditamento.
3. L'organismo, all'atto dell'accREDITAMENTO, dichiara la sede (legale, amministrativa e/o operativa) ove viene conservata tutta la documentazione relativa all'accREDITAMENTO, per fini ispettivi.

## Art. 12

### Modello gestionale e risorse professionali

1. La capacità gestionale dell'organismo di governare i diversi processi di lavoro necessari deve essere garantita attraverso le seguenti funzioni:
- a) direzioni;
  - b) gestione economico-amministrativa;
  - c) analisi dei fabbisogni;
  - d) progettazione;
  - e) erogazione dei servizi.
2. In ordine al personale, l'organismo deve:
- a) garantire la qualità dei processi di lavoro e dello sviluppo professionale di tutte le risorse umane impegnate;
  - b) attribuire idonee credenziali agli operatori che ricoprono la funzione di responsabile di processo;
  - c) attribuire idonee credenziali ai docenti ed ai *tutor*.
3. Le funzioni ricoperte possono essere garantite da esperienze professionali pregresse maturate con rapporti di lavoro diversi e anche *part-time*. Per le macro-tipologie formazione continua e formazione superiore è opportuno che un singolo operatore, per garantire il presidio dei processi in maniera continuata, possa svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità (limitata a due per chi svolge la funzione di presidio di direzione). L'operatore, pertanto, può svolgere altri ruoli che devono, tuttavia, essere distinti dalle funzioni di presidio di processo per le quali sono richieste le credenziali per l'accREDITAMENTO. I responsabili del presidio del processo di direzione e del processo di erogazione non possono svolgere tali funzioni in più di un soggetto formativo. Le credenziali dei docenti e dei *tutor* sono verificate attraverso il *curriculum vitae*, fatta salva ogni, ulteriore, verifica ispettiva. Assume, comunque, parametro di riferimento il C.C.N.L. per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di formazione per l'obbligo formativo. Per tale macro-tipologia è richiesta l'assunzione di quattro operatori che ricoprono, ciascuno, una delle seguenti funzioni:
- a) responsabile del processo di direzione;
  - b) responsabile del processo di gestione economica-amministrativa;
  - c) responsabile del processo di erogazione dei servizi;
  - d) *tutor*.

Le suddette figure possono essere utilizzate in non più di due sedi formative e non possono coincidere con il rappresentante legale dell'Ente.

Non sono tenute a dimostrare il criterio-capacità gestionale e risorse professionali le università e gli istituti scolastici statali e non statali legalmente riconosciuti ed i centri di formazione pubblici.

### **Sezione III**

#### **Disciplina dell'accreditamento**

#### **Art. 13**

##### **Procedura di accreditamento**

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento presenta la domanda, esclusivamente, attraverso il Sistema Informativo (SI).
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, adotta il relativo provvedimento.
3. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano decorsi sei mesi dalla ricezione del secondo provvedimento di inammissibilità della stessa.
4. In caso di rigetto della domanda, l'organismo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla ricezione del provvedimento di rigetto della stessa.
5. In caso di rigetto della domanda per due volte consecutive, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano decorsi dodici mesi dalla ricezione del secondo provvedimento di rigetto della stessa.
6. Gli organismi già accreditati, in via definitiva, alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida, sono soggetti, soltanto, alla registrazione sul Sistema Informativo (SI) ed alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nell'autorizzazione acquisita, verificando quanto previsto dall'allegato tecnico operativo.
- 6-*bis* Gli organismi già accreditati, in via provvisoria, alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, sono soggetti alla registrazione sul Sistema Informativo (SI) ed alla verifica del possesso di tutti i requisiti.
7. L'organismo accreditato ha l'obbligo di comunicare, alla competente struttura regionale ed attraverso il Sistema Informativo (SI), le eventuali variazioni dei dati intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento entro sessanta giorni dalla variazione. In caso di variazioni che incidano sul possesso dei requisiti, il dirigente della struttura regionale competente verifica, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la permanenza dei requisiti adottando, se del caso, i provvedimenti necessari.

#### **Art. 14**

##### **Domanda di accreditamento**

1. La domanda di accreditamento, provvisorio e/o definitivo, avviene, esclusivamente, attraverso il Sistema Informativo (SI). A tal fine, è necessario che l'organismo si registri sul Sistema Informativo (SI) per ottenere le credenziali di accesso e per l'inserimento delle necessarie informazioni, secondo le modalità stabilite nello strumento tecnico-operativo allegato alle presenti linee guida, previo possesso dei requisiti di cui alla Sezione II del presente Capo.
2. La procedura per la richiesta di accreditamento è a sportello e consente di presentare domanda in ogni periodo dell'anno.
3. Il soggetto responsabile del procedimento è la Regione Calabria e, per essa, il Dipartimento competente e la struttura regionale competente.
4. Nella domanda di accreditamento deve:
  - a) essere specificata la tipologia;
  - b) essere indicate la sede operativa e/o le sedi operative;

- c) essere indicato l'ambito o gli ambiti delle macro-tipologie formative e delle utenze speciali per le quali si richiede l'accreditamento.
5. La struttura regionale competente esaminerà la domanda nei successivi trenta giorni e la verifica del possesso dei requisiti, anche *in loco*, avverrà nei successivi trenta giorni. Si specifica che le spese per i sopralluoghi saranno a carico del Soggetto richiedente l'accreditamento.
  6. In caso di assenza dei requisiti, carenza degli stessi e/o difformità, la struttura regionale competente ne darà comunicazione a mezzo PEC invitando, per una sola volta, l'organismo a sanare la domanda e/o le difformità riscontrate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorsi i quali, in caso di ulteriore inadempienza, la domanda verrà rigettata. Trova applicazione, a tal fine, l'articolo 13.
  7. Ciascuna sede è accreditata per le macro-tipologie e le tipologie richieste, nonché per il numero di allievi e numero di ore annue che è in grado di garantire e di produrre.
  8. Le ore di accreditamento sono, così, riconosciute: **ore annue di formazione = numero di aule e laboratori x 8 ore giornaliere x 260 giorni annui**, correlate alle risorse umane disponibili.
  9. Gli organismi che ottengono l'accreditamento, provvisorio o definitivo, potranno richiedere una sola volta nell'arco dell'anno solare, una rimodulazione del monte ore complessivo fra le diverse macrotipologie riconosciute con decreto dirigenziale. In caso di accoglimento della richiesta, l'iter procedimentale sarà concluso con l'emissione di un nuovo decreto di accreditamento, in sostituzione di quello precedente.
  10. Gli organismi in possesso dei prescritti requisiti, a conclusione dell'iter previsto, otterranno, con provvedimento dirigenziale, l'accreditamento provvisorio, della durata di ventiquattro mesi, o definitivo, in ragione dell'esperienza maturata, con la specifica della macro-tipologia, della tipologia numero ore formative erogabili e numero di allievi (vedi Criterio VI requisito VI.1.5 dell'Allegato Tecnico Operativo).
  11. Agli organismi che non ottengono, a conclusione dell'iter previsto, il riconoscimento dell'accreditamento, verrà comunicato l'esito negativo con la motivazione delle ragioni ostative.
  12. Gli organismi che al termine dell'accreditamento provvisorio saranno in possesso della certificazione di qualità otterranno l'accreditamento definitivo come previsto dal successivo articolo 15 delle presenti linee guida.
  13. Nei confronti della documentazione trasmessa per la richiesta di accreditamento, la Regione tratterà i dati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "*Regolamento Generale sulla protezione dei dati*" (RGPD) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
  14. Gli organismi che ottengono l'accreditamento, con le loro sedi operative, sono inseriti nell'elenco degli enti accreditati con le specifiche degli ambiti, delle macro-tipologie, delle utenze speciali e, nel caso di accreditamento provvisorio, la data della scadenza dello stesso.

## Art. 15

### Durata e validità

1. Gli organismi di nuova costituzione e/o privi di esperienza, in possesso dei requisiti di cui alla Sezione II del presente Capo, ottengono l'accreditamento provvisorio della durata di ventiquattro mesi allo scadere dei quali, ove ottenuta la certificazione di qualità e previa presentazione della nuova domanda corredata dalla certificazione medesima, otterranno, in caso esito positivo, l'accreditamento definitivo.
2. Gli organismi, già accreditati definitivamente per una sede formativa, che vogliono richiedere l'accreditamento su una o più sedi operative aggiuntive, dovranno farlo obbligatoriamente in via definitiva, conformandosi a quanto stabilito dagli artt. 6, co. 7, e 14 delle presenti Linee Guida.

3. Gli organismi in possesso di accreditamento definitivo e/o che ottengono lo stesso devono inviare, pena sospensione dello stesso di cui all'articolo 19, 30 giorni prima della scadenza del provvedimento di accreditamento, alla struttura regionale competente, idonea autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante il mantenimento dei requisiti relativi ai criteri di cui alla Sezione II del presente Capo, allegando copia della certificazione di qualità e dichiarazione antimafia (art.88-89 D.lgs159/2011). Gli Enti accreditati per la macrotipologia dell'obbligo formativo dovranno allegare, per il personale assunto, copia del contratto (C.C.N.L. Operatori della Formazione), comunicazione UniLav, copia libro unico.
4. La struttura regionale competente ha l'obbligo di verificare la veridicità delle autocertificazioni rese ed il mantenimento dei requisiti e, comunque, per ciascun organismo, almeno una volta ogni due anni. In caso di difformità ovvero di omessa trasmissione dell'autocertificazione entro il termine di cui al precedente comma 2, l'accreditamento è sospeso secondo i termini e le modalità indicate dal successivo articolo 25.

#### **Art. 16**

##### **Elenco regionale degli organismi accreditati**

1. Gli organismi accreditati, con l'indicazione delle rispettive sedi e della tipologia di accreditamento, sono inseriti nell'apposito elenco regionale presente sul Sistema Informativo (SI), tenuto ed aggiornato, annualmente, dalla Struttura regionale competente, consultabile, pubblicamente, sul Sistema Informativo (SI).
2. Dell'avvenuto accreditamento e dei successivi aggiornamenti è data comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'inserimento degli organismi in un elenco nazionale.

#### **Art. 17**

##### **Vincolo delle sedi**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, gli organismi devono svolgere e mantenere le attività presso le sedi indicate le quali non possono essere adibite o utilizzate per finalità diverse da quelle autorizzate e, dunque, destinate alle sole attività di orientamento, istruzione, formazione, ricerca e accompagnamento al lavoro, comunque finanziate. La violazione della presente disposizione comporta la revoca dell'accreditamento secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 24.

#### **Sezione IV**

##### **Revoca, sospensione e rinuncia**

#### **Art. 18**

##### **Revoca**

1. La Regione procede alla revoca dell'accreditamento:
  - a) nel caso di perdita dei requisiti di cui alla Sezione II del presente Capo;
  - b) nel caso di condanna, con sentenza definitiva, del legale rappresentante dell'organismo per reati in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati di cui alla Direttiva 26.02.2014, n. 2014/24/UE;
  - c) nel caso di violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

- d) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l'assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
  - e) nel caso di revoca della certificazione di qualità o di mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 15;
  - f) nel caso di cancellazione dell'organismo dal registro delle imprese;
  - g) nel caso di mancato adeguamento, entro centottanta giorni, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 19;
  - h) nel caso di mancato svolgimento, per due anni consecutivi, di attività formative riconosciute e/o finanziate da fondi pubblici, regionali, nazionali e/o europei;
  - i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
  - j) nel caso di violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - k) nel caso di violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
  - l) nel caso di stato di fallimento dell'organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
  - m) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale;
  - n) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  - o) nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione di cui al successivo articolo 19, commi 1 e 2.
2. L'organismo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, regionali, nazionali ed europei e non può presentare una nuova richiesta di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data di ricezione del provvedimento di revoca.
  3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
  4. L'organismo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati. La revoca e la cancellazione sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Art. 19**

#### **Sospensione**

1. La Regione, qualora, nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 15 e 17, accerti la mancanza totale o parziale di almeno uno o due dei requisiti previsti dalla Sezione II del presente Capo, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo un termine, non superiore a quarantacinque giorni, per l'adeguamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1. Se nei successivi quarantacinque giorni dal provvedimento di sospensione l'organismo non si adegua, la Regione adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 18.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
  - a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;

- b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accREDITAMENTO;
- c) che l'organismo è in stato di liquidazione.
4. L'accREDITAMENTO è sospeso, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
  5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accREDITAMENTO è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, regionali, nazionali ed europei, per tutto il periodo della sospensione.
  6. La sospensione dell'accREDITAMENTO non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
  7. La sospensione dell'accREDITAMENTO può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.

#### **Art. 20**

##### **Rinuncia**

1. L'organismo accREDITATO che rinuncia all'accREDITAMENTO è cancellato dall'elenco dei soggetti accREDITATI.
2. L'organismo formativo accREDITATO che rinuncia all'accREDITAMENTO è, in ogni caso, tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L'organismo che ha rinunciato all'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi due anni dalla data di ricezione del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accREDITATI.

**CAPO III**  
**VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI, MONITORAGGIO E TRASMISSIONE**  
**DATI**

**Sezione I**  
**VIGILANZA, CONTROLLO, SANZIONI**

**Art. 21**  
**Vigilanza e controllo. Sanzioni: rinvio**

1. La struttura regionale competente si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli, sia documentali che *in loco*, per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell'organismo accreditato.
2. Il controllo ispettivo avviene, di norma, tramite il personale della Regione e della Struttura regionale competente.
3. Le modalità di vigilanza, ispezione e controllo sono disciplinate da apposito Decreto del Dirigente Generale della Struttura regionale competente.

**Sezione II**  
**MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI**

**Art. 22**  
**Sistema di monitoraggio e trasmissione dei dati**

1. Gli organismi accreditati sono tenuti a trasmettere, attraverso il Sistema Informativo (SI), dati e informazioni sui servizi erogati, sui risultati conseguiti e sui destinatari dei servizi, nonché ogni altro elemento utile ai fini del monitoraggio.

**TITOLO III**  
**ALLEGATO TECNICO-OPERATIVO: RINVIO**

**Art. 23**  
**Allegato tecnico-operativo: rinvio**

1. Per la procedura di registrazione e di accreditamento, trova applicazione l'allegato tecnico-operativo.
2. Ogni eventuale modifica, di carattere tecnico, dell'allegato tecnico-operativo sarà apportata dalla Struttura regionale competente ai sensi della normativa regionale vigente.

**TITOLO IV**  
**DIRITTO DI ACCESSO**

**Art. 24**  
**Accesso alle informazioni, accesso ai documenti amministrativi e modalità di esercizio**

1. La struttura regionale competente garantisce il diritto di accesso alle informazioni dalla stessa detenuta, nel rispetto della legislazione europea, nazionale e regionale vigente in materia.
2. Ai fini della più ampia trasparenza la Struttura regionale competente garantisce che le informazioni siano adeguatamente messe a disposizione del pubblico e diffusa in forme e

- formati facilmente consultabili, attraverso il Sistema Informativo (SI) promuovendo, a tal fine, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3. Nel caso in cui le informazioni detenute dalla Struttura regionale competente siano oggetto di specifica richiesta, anche senza che il richiedente dichiari il proprio interesse e fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi della normativa vigente, la Struttura regionale competente mette a disposizione del richiedente le informazioni nei termini e con le modalità previste dalla legge.
  4. La Struttura regionale competente assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai fini della garanzia della più ampia trasparenza e partecipazione e nel rispetto della vigente legislazione in materia.
  5. Con riferimento ai documenti formati o detenuti stabilmente dalla Struttura regionale competente, il diritto di accesso è esercitabile da chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali viene chiesto l'accesso.
  6. Il diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi è garantito in applicazione della disciplina vigente di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, avente ad oggetto il FOIA - *Freedom of information Act e della disciplina regionale in materia* - ed alla Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 25

#### Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le presenti Linee Guida, previa approvazione da parte della Giunta Regionale, entreranno in vigore a decorrere dalla data di avvio del SI stabilita con Decreto del Dirigente Generale della Struttura regionale competente.
2. I soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento definitivo, secondo il modello adottato dalla Regione Calabria con regolamento n° 1 del 2011 delibera G.R. n°872 del 29-12-2010, che non sono stati oggetto di procedimento di revoca, dovranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore della normativa adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dalle presenti Linee Guida, registrandosi sul Sistema Informativo (SI) e verificando il possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nell'autorizzazione acquisita, in riferimento a quanto previsto dall'allegato tecnico operativo. Esso si applica a decorrere dalla data di avvio del SI stabilita con Decreto del Dirigente Generale della Struttura regionale competente.
3. È fatta salva la facoltà, con Decreto del Dirigente Generale della Struttura regionale competente, di avviare in via sperimentale, in parte o in tutto, il Sistema Informativo (SI) ovvero, in via definitiva, singoli moduli di esso.

## ALLEGATI

Allegato n. 1 - Allegato tecnico-operativo